



GRUPPO VOLONTARI CURNO

Curno via IV Novembre n° 25

CF: 95023750169

Email: gvcurno@hotmail.com

Verbale di assemblea Straordinaria

Verbale del 03/05/2022

Il giorno 03 del mese di maggio nell'anno 2022 alle ore 20.45, si è riunita, presso la sede sociale sita in Curno via IV Novembre n° 25, l'Assemblea dei Soci Del Gruppo Volontari Curno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Signor Angelo Pigolotti che, constatata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita, in seconda convocazione, la presente assemblea chiamando a fungere da segretario il Sig Fedrici Giambattista, che accetta.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno informando che si è reso necessario adeguare lo statuto dell'associazione come previsto dal Dlgs 117/2017.

Rispetto al precedente Statuto è stato modificato:

- Art. 7 (finalità e Attività) → è stato tolto il punto relativo alla Protezione Civile
- Art. 21 (Decadenza del Consiglio Direttivo) → è stato riscritto il primo punto

Mette poi a disposizione per chi lo desiderasse la copia integrale del nuovo Statuto redatto. **I soci appreso quanto sopra, approvano lo statuto all'unanimità.** I soci presenti chiedono di poter iscrivere l'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore aggiornando eventuali dati richiesti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 21.15.

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Pigolotti Angelo]



AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 24/5/22

Al n° 838

Serie 32

Importo atto esente

Il Funzionario
Arianna Casaburi



Luogo assemblea: Via IV Novembre 25, Curno

[illegible]

CONFERENZA VERBALE DI ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA



Art. 1 - Costituzione

È costituita ai sensi degli artt. 14-42 e 36 del Codice Civile e del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore" l'associazione denominata: **Gruppo Volontari di Curno Organizzazione di Volontariato** e in forma abbreviata **Gruppo Volontari di Curno ODV** (e di seguito chiamata Associazione).

Assumerà non appena sarà iscritta nel RUNTS la qualifica e la denominazione di ETS. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e ha struttura democratica ed indipendente, apartitica, laica ed ispirata ai valori costituzionali e senza finalità di lucro.

Art.2 - Caratteristiche dell'associazione

L'associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche
- gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione secondo quanto previsto dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
- parità tra i sessi

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali compreso il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'attribuzione dei ruoli del Consiglio Direttivo (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono stabiliti internamente dai consiglieri durante la prima riunione utile.

Art. 3 -Sede sociale

L'associazione ha sede legale a **Curno (Bg)** in via IV Novembre 25. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Su proposta e deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo così come descritto dall'art. 30 dello statuto.

Art. 5 - Efficacia ed interpretazione dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6 - Principi ispiratori

L'associazione è retta da principi di solidarietà, amore e servizio volontario.

L'associazione nasce dalla volontà da parte dei soci fondatori

- promuovere l'inserimento sociale delle persone diversamente abili

- progettare di attualità proposte ludiche ricreative a favore di persone con disabilità che possano fungere da sollievo per le loro famiglie
- sensibilizzare la comunità con serate formative sui temi dell'inclusione sociale
- promuovere una cultura del volontariato
- di raccogliere fondi, attraverso organizzazione di eventi, da destinare a progetti benefici.

Art. 7 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni (gli Associati non sono discriminati in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche). L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 num 328 e successive modificazioni e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 num 104 e alla legge 22 giugno 2016 num 112 e successive modificazioni (art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera a);
- educazione istruzione formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003 numero 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera i);
- Organizzazione gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso (art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera k);
- beneficenza: erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art 5 Dlgs 117/2017 – comma 1 lettera u)

L'Associazione si prefigge inoltre di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Altresì l'associazione può

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- organizzare di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione
- partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività; a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Art. 8- Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 7 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

Art. 9- Raccolta fondi

L'associazione può realizzare esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente in particolare si tratta di attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 10 - Legami associativi

L'Associazione può aderire, ad altre associazioni o a federazioni a carattere nazionale o internazionale aventi gli stessi scopi.

Art. 11 - Membri dell'Associazione: adesione, ammissione e caratteristiche dei soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

La richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata sulla modulistica all'uopo predisposta, al Presidente della stessa che la sottopone al Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro quindici giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti nei trenta giorni successivi, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio dà diritto ad acquisire gli stessi diritti e doveri senza distinzione tra categorie di soci e a frequentare la sede sociale e eventuali unità locali secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in 2 categorie:

- **fondatori**: sono coloro che originariamente hanno fondato l'associazione e vengono iscritti nel libro soci come primi iscritti;
- **ordinari**: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi e che dopo il versamento della quota associativa vengono iscritti, a cura Segretario, sul libro soci.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Lo *status* di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 12 - Diritto dei soci

Tutti i soci hanno il diritto:

- all'elettorato attivo e passivo (limitatamente ai soci maggiorenni purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci)
- a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con diritto di voto ai sensi dell'art. 2532, comma 2, codice civile
- di voto (limitatamente ai soci maggiorenni e al genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci per quelli minorenni), senza regimi preferenziali per categorie di soci aderenti, per l'approvazione e modifiche dello Statuto e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a frequentare i locali della sede dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell'organizzazione, e ricavarne copia;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- a comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento;

Tutti i soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- di partecipare alla vita associativa di altre realtà purché non in contrasto con le finalità dell'associazione.

Art. 13 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari **sono a titolo gratuito** e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i soci volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e **per la responsabilità civile verso i terzi.**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 14 - Cessazione della qualifica di socio, recesso ed esclusione

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- morosità se la quota annuale non risulta essere stata versata entro l'anno solare;
- gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi direttivi;
- danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell'associazione.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il socio escluso può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell'esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili *mortis causa* o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

Art. 15 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Tutti gli organi sociali durano in carica **quattro anni e sono rieleggibili.**

Fatta eccezione per l'organo di controllo (collegio dei revisori), i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione nei limiti stabiliti per legge.

Art. 16 - L'Assemblea dei soci

- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci;
- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto;
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
- L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
- Ciascun associato può rappresentare **fino ad un massimo di tre associati**. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale;

Art. 17 - Le competenze dell'assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca direttamente il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- nomina e revoca (se richiesto) dell'Organo di Controllo
- approva il bilancio di esercizio con i rendiconti preventivi e consuntivi e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- redige, modifica e revoca i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi presentati da eventuali soci esclusi dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva il bilancio di esercizio entro e non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre i 6 mesi;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci (non onorari) allo Statuto associativo;
- delibera la trasformazione, la liquidazione (che può avvenire per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, l'impossibilità di funzionamento o inattività dell'Assemblea, mancanza di Associati) dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e attribuisce i poteri dei liquidatori.
- delibera circa il cambio dello Statuto

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno **15 giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente la data

della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, lettera, raccomandata a mano, fax, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. È ammessa la pubblicazione, per dare maggior risalto, sul sito internet e sui principali social utilizzati dall'Associazione.

- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti delibere sulle persone.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
- Le assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza tra i soci purché sia possibile verificare l'identità dei membri.
- Le decisioni prese dall'Assemblea validamente convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. **Trascorso un giorno** in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Possono votare solo i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.
2. L'Assemblea straordinaria viene convocata per
 - a. il cambio dello statuto: devono essere presenti i $\frac{3}{4}$ dei soci e devono votare con la maggioranza dei presenti
 - b. la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e i $\frac{3}{4}$ dei soci favorevoli. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti a altre organizzazioni operanti in analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.Possono votare solo i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.
3. Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed è costituito da **3 a 5 membri** eletti dall'Assemblea dei soci, come indicato nei precedenti articoli, e si riunisce almeno 2 volte l'anno. Il Consiglio resta in carica **quattro anni**, e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di cinque mandati. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Non può essere nominato consigliere - e, se nominato, decade dal suo ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- Il Consiglio Direttivo è convocato con 3 giorni di anticipo dal Presidente o da almeno tre membri, senza formalità. In caso di urgenza, può essere convocato con un giorno di anticipo.
- Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri intervenuti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- Le riunioni del direttivo possono avvenire anche tramite videoconferenza purché tutti i membri sino riconosciuti e votano in modo chiaro anche tramite posta elettronica.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- Promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali
- Stabilire le linee organizzative dell'Associazione;
- Nominare al suo interno il ruolo dei singoli membri eletti (il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i consiglieri)
- Decidere sull'ammissione di nuovi soci, sulla decadenza e richiedere eventuali espulsioni;
- Decidere l'entità e le modalità di pagamento delle quote d'iscrizione;
- Stabilire eventuali rimborsi spese;
- Approvare il bilancio, la relazione e convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione finale del bilancio e della relazione;
- Fissare la data della convocazione dell'assemblea ordinaria/straordinaria per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo durante i Consigli Direttivi, mentre possono votare durante le Assemblee;
- Redigere il verbale del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Decadenza del Consiglio Direttivo

- Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante l'anno sociale venissero a mancare **uno o più Consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo**, si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro per cooptazione del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- In caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della **maggioranza dei suoi componenti**, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente, e dovrà pertanto essere convocata con urgenza l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
- In caso di **dimissioni** o impedimento definitivo del **Presidente**, il Consiglio Direttivo decade, e dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo, che eleggerà un Presidente provvisorio, in regime di *prorogatio*.

Art. 22 - Il Presidente, Il Segretario e il Tesoriere

Il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei voti, resta in carica **quattro anni** e può essere rieletto fino ad un massimo di cinque mandati.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di qualsiasi Ente, autorità o terzi ed ha la firma e la rappresentanza sociale. Convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo, cura e coordina la operatività dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente il vice Presidente. Sarà sua cura redigere accuratamente la documentazione prevista per l'associazione:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsto);
- il registro dei volontari

Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l'utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, ma non tra Tesoriere e Segretario

Art. 23 - L'Organo di Controllo

È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da tre membri di cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari. Dura in carica **quattro anni**.

Art. 24 - Libri sociali dell'associazione

I libri sociali obbligatori sono:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti.
- Il libro dei volontari



Art. 25 – Patrimonio, rendiconto economico e scritture contabili.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- eventuale attività commerciale
- attività di raccolta fondi;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, a fini di esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il **1° gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone, entro **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio, la relazione annuale, nonché il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e quello a preventivo per l'anno in corso, redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, depositandoli presso la Sede sociale e inviandoli ai soci, affinché possano prenderne visione. Convocherà l'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione.

Entro il **30/06 dell'anno successivo** il Presidente dovrà depositare presso il RUNTS i rendiconti economico/finanziario consuntivo e preventivo approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati

Art. 28 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'organizzazione.

Art. 29 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata, con il **voto favorevole di almeno tre quarti dei soci** presenti, dall'Assemblea straordinaria dei soci, convocata secondo quanto previsto dall'art 18.

Il patrimonio residuo, dopo il pagamento dei fornitori, sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 dopo aver udito il parere del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS.

L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede sociale l'associazione.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente

P. Polotti Dupele

Il Segretario



P. Polotti Dupele

